

La prevenzione dei rifiuti del Dlgs 205/10 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (10G0235)”

a cura di Mario Santi. Rifiutologo

<http://www.mariosanti-rifiutologo.org/>



Indice

Indice generale

Indice	1
Premessa introduttiva.....	2
La prevenzione nella nuova legge quadro sui rifiuti - commento al testo	2
Definizione della prevenzione, azioni possibile, strumenti – l'integrazione nella gestione del settore	2
Competenze e responsabilità di gestione	5
Stato	5
Regioni.....	8
L'ambito comunale e sovracomunale, tra Province e ATO.....	9
Imballaggi e prevenzione	9
Considerazioni finali e problemi aperti	10
La prevenzione nella nuova legge quadro sui rifiuti - L'articolato di riferimento	11

Premessa introduttiva

Le direttiva comunitaria del dicembre 2008 ¹ è un “nuovo capitolo” perché viene rinnovata una direttiva quadro vecchia di 40 anni e viene adottata una direttiva in campo ambientale che interessa ben 27 Stati con una storia ambientale e in particolare per la gestione dei rifiuti molto diversa tra loro, richiedendo tra l'altro un recepimento in tempi rapidi.

Ma soprattutto perchè viene tracciata una nuova strada che vede in prevenzione, riuso e recupero di materia le vere priorità.

Per la prima volta vengono introdotte le definizioni che riguardano la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti.

Per una volta il nostro paese è riuscito a “stare nei termini”, recependo la Direttiva con un Decreto Legislativo – il 205/10²– che adegua il precedente provvedimento quadro – il Dlgs 152/2006³, integrandolo e modificandolo in relazione al recepimento di importanti discipline comunitarie.

Tra queste spiccano gli elementi che si riferiscono all'integrazione della prevenzione nella gestione dei rifiuti, a cui è dedicato questo commento.

La prevenzione nella nuova legge quadro sui rifiuti - commento al testo ⁴

Definizione della prevenzione, azioni possibile, strumenti – l'integrazione nella gestione del settore

Già l'art. 177, nel definire il “campo di applicazione” della norma, introduce un **riferimento non più solo ai rifiuti ma alla gestione delle risorse**.

Si tratta di un coerente recepimento di una elaborazione comunitaria che ha spostato in questa direzione l'asse dell'intervento, fino dall'“incipit” della Direttiva 2008/98/CE, che all'art. 1, nel definire “Oggetto e ambito di applicazione della norma”, spiega che “*La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei RIFIUTI, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle RISORSE e migliorandone l'efficacia.*”

La Comunità ha dato una chiara indicazione: è necessario uscire dalla mera ottica di gestione dei rifiuti cominciare a parlare di beni da non scartare, a ragionare sull'efficienza dei processi produttivi, a pensare ad un bilancio globale in termini di sostenibilità ambientale del ciclo della materia.

Ecco perchè il **campo di applicazione della gestione dei rifiuti comprende** ora anche in Italia **tutte le azioni di conservazione della risorse e minimizzazione dell'impatto del fine vita** (comprese prevenzione, riutilizzo) **e non più la sola gestione degli scarti.**

1 DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

2 Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive* – entrato in vigore il 25 dicembre 2010.

3 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2006.

4 I riferimenti numerici agli articoli si riferiscono alla riformulazione del vecchio articolato del Dlgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

E' quindi logico che le **misure di prevenzione diventino esplicitamente parte integrante** (art. 178) e **punto di partenza** (art. 179) **nella gerarchia della gestione dei rifiuti.**

Nella gerarchia viene confermata la priorità assoluta per la prevenzione e viene introdotta al secondo posto la **“preparazione per il riutilizzo”**⁵.

Entrambe vengono definite all'art. 183, che sancisce che per **prevenzione** si intendono le **misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:**

- a) **la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;**
- b) **gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure**
- c) **il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;**

Per **“preparazione per il riutilizzo”** vanno intese **le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento** e per **“riutilizzo”** qualsiasi **operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità' per la quale erano stati concepiti.**

Il riutilizzo non è stato introdotto nella gerarchia in quanto riguarda beni che sono ancora allo stato di prodotti (non destinati all'abbandono), mentre i beni destinati all'abbandono (e perciò divenuti rifiuti) hanno bisogno di alcune operazioni di “preparazione” per poter essere destinati al riutilizzo. Alla prima fattispecie afferiscono i mobili, beni durevoli, AEE, vestiario e altri oggetti, eccedenze alimentari raccolti da svuota cantine e organizzazioni del terzo settore e ri-vivificati (sottraendoli al destino di rifiuto e rimettendoli nel circuito di utilizzo) per motivi benefici e/o commerciali: da oggetti donati a prodotti da donare a loro volta a non abbienti o da commercializzare per sostenere le proprie iniziative assistenziali (o commerciali).

Alla seconda i beni destinati all'abbandono ed entrati nel circuito de rifiuti. Mobili, beni durevoli, RAEE, vestiario e altri oggetti, eccedenze alimentari che sono stati consegnati ai cassonetti stradali per la RD e ai centri di raccolta, ma che attraverso agli interventi di “preparazione” sono trasformati da rifiuti in beni da destinare al riutilizzo. In questo caso abbiamo la trasformazione funzionale, ma anche amministrativa di un rifiuto in un bene.

Questo **stretto rapporto tra riutilizzo e gestione dei rifiuti** (che costituisce a mio avviso una della novità sostanziali introdotte con il Dlgs 205/10) si legge anche nella introduzione di un articolo (il 180-bis) nel quale vengono trattati insieme al “riutilizzo del prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti” .

Esso invita le P.A a promuovere **iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.**

Si potrà trattare dell'uso di strumenti economici, dell'adozione di decreti attuativi per introdurre criteri per gli acquisiti di prodotti riutilizzati negli appalti pubblici, di misure educative.

Si potranno definire obiettivi quantitativi, si potrà pensare alla definire anche in funzione del riutilizzo la responsabilità estesa del produttore (v. più avanti – anche in questo caso si rimanda a decreti attuativi), si può pensare ad accordi di programma.

5 Articolo 179 (Criteri di priorit  nella gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento. .

Ma si pensa anche a **misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione / riutilizzo**, rimandando a decreti attuativi la definizione di **modalità operative per la loro costituzione e sostegno**, ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate.

Lo stesso decreto è tenuto a definire **un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo**.

E d'altronde al successivo art. 184-ter sulla "Cessazione della qualifica di rifiuto" (articolo introdotto ex novo dal DLgs 205/10) si dispone che un rifiuto cessa di essere tale se **sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo**, e soddisfi specifici criteri e condizioni, specificate al comma 1. Ma si ricorda poi, al comma 4., che **Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio** (che sono parte integrante e integrate delle politiche di gestione dei rifiuti)

Mi sembra siano tutte dimostrazioni della **stretta integrazione funzionale e amministrativa del riutilizzo di beni e prodotti nella gestione dei rifiuti, attraverso la novità amministrativa della "preparazione per il riutilizzo" che viene non a caso classificata (al secondo posto), come misura di gestione dei rifiuti.**

La **gestione dei rifiuti** è, quindi, improntata gerarchicamente **prima alla prevenzione, poi al riutilizzo; quindi viene il riciclaggio, seguito dal recupero di altro tipo** (per esempio energetico) **ed infine dallo smaltimento**.

A questa gerarchia si può derogare in via eccezionale e per singoli flussi di rifiuti per i quali ciò sia giustificata una convenienza dimostrata *"nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse."*

Il comma 6 dell'art. 179 provvede comunque a ribadire che *"Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia."*

Con l'introduzione dell'art. 178bis viene introdotto e normata la **"responsabilità estesa del produttore"** (inteso come *"come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo"*).

Le misure che la riguardano sono finalizzate a *"rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti"*.

Al riguardo possono essere adottati dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, decreti che dettino le modalità e i criteri (con costi della gestione dei rifiuti sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto (in questo caso concertati anche con il Ministero dell'Economia e delle Finanze), di pubblicizzazione delle informazioni su inutilizzabilità e riciclabilità del prodotto, per la **progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, volti a "favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con**

l'ambiente".

Con l'art. 180 si passa a trattare direttamente la **prevenzione dei rifiuti**, definita (finalmente, per la prima volta in una normativa nazionale), spiegando che la scelta gerarchica dell'art. 179 va **trasformata in azioni**, quali ad es. la promozione di **strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita'**, nonche' lo sviluppo del sistema di **marchio ecologico, gare "verdi", accordi volontari** di programma finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della pericolosità dei rifiuti.

Inoltre si impegna il Ministero dell'ambiente ad adottare entro il 12 dicembre 2013 un **programma nazionale di prevenzione dei rifiuti** e a integrarlo nei piani di gestione dei rifiuti (di cui la successivo art. 199).

Si tratta di una questione molto importante perchè dimostra ancora una volta come con la nuova normativa la **programmazione della azioni di prevenzione sia inscindibilmente integrata alla pianificazione della gestione dei rifiuti**, che nel nostro paese avviene a livello **regionale**.

In questi programmi, (anche) in caso di integrazione nel piano di gestione, devono essere **chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti**.

Essi **fissano gli obiettivi di prevenzione**

Spetta al **Ministero** dell'ambiente descrivere la **misure di prevenzione esistenti e valutare l'utilita'** degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre **misure adeguate**⁶, individuare gli appropriati specifici **parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti**, adottati **per monitorare** e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione. Esso può anche stabilire specifici **traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi**.

Il Ministero deve inoltre **assicurare la disponibilita' di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti** e, se del caso, **elaborare linee guida** per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).

E' il caso di far notare che in Italia esistono repertori aggiornati delle azioni di prevenzione dei rifiuti possibili e praticate con successo nel nostro paese. Si pensi alla Banca Dati delle esperienze (dal 2004) e alle Linee Guida (edizioni 2006 e 2010) messe a punto da Federambiente in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti http://www.federambiente.it/open_attachment.aspx?I0=cd7d5983-60b6-4e57-8836-def59965c0cc

Competenze e responsabilità di gestione

Passiamo ora a valutare le **competenze** dei vari soggetti pubblici rispetto alla gestione di azioni e piani di prevenzione dei rifiuti.

6 L'allegato L, tratto dall'allegato IV della Direttiva 2008/98/CE che fornisce una serie di misure (seppur a titolo esemplificativo) e impegna la Commissione a garantire uno scambio di informazioni tra i singoli stati membri sulle misure che hanno ottenuto i migliori risultati. Vengono distinte tre grandi categorie di misure di prevenzione:

- quelle che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione dei rifiuti (es.: pianificazione, strumenti economici; R&S)
- quelle che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione (es.: eco design, diffusione BAT, formazione, sostegno a reti imprese, accordi volontari)
- quelle che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo (es.: strumenti economici, marchi e comunicazione, appalti pubblici eco-compatibili, riparazione e riutilizzo).

Stato

L'art. 195 assegna allo **Stato**, oltre al ruolo di **indirizzo** generale sulle politiche di gestione del settore, alcune competenze che vanno ad incidere direttamente sulla prevenzione dei rifiuti:

Il comma 1 ci dice che esso deve:

- individuare le **iniziative** e le **misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità** (punto c);
- adottare **criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti** (punto e) ;
- individuare **iniziative e delle azioni, anche economiche**, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti, nonché **per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici**⁷ (punto i);

Il comma 2 aggiunge che sono sue competenze:

- la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani ⁸(punto e);
- **determinare**⁹ **linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani** ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità (punto o));

Il comma 2 dice che è competenza della stato, da definirsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, la **determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione** dei rifiuti speciali agli urbani, con l'intesa che a detti rifiuti si applichi entro due anni (cioè entro il dicembre 2012) **una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani**¹⁰.

7 Anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203.

8 Con la previsione che **Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani**. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. **Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998**. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

Questo riferimento chiama in causa la definizione della disciplina della Tariffa, ma questo è un tema la cui delicatezza presuppone un ragionamento a parte, che non è possibile affrontare in questa sede.

9 D'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10 Che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale. E a cui applicare una riduzione in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Va ricordato che non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano

Per trasformare questi indirizzi in azioni sono molto importanti due articoli già presenti del precedente articolato emerso dal DLgs 152/06 con le sue modifiche e integrazioni.

L'art. 206 prevede la possibilità che il **Ministero dell'Ambiente** e le altre **autorità competenti** possono **stipulare** appositi **accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria**, con oggetti stabiliti al comma 1:

- l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti (punto a);
- la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti (punto b);
- la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento (punto e);
- la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti (punto f);
- l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione (punto g);
- lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti (punto h);
- l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (punto i);
- l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti (punto l).

Il comma 2 prevede che il **Ministro dell'ambiente** può **stipulare** appositi **accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale e attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo**, del riciclaggio e del recupero.

L'art. 206 bis istituisce l'**Osservatorio Nazionale sui Rifiuti**, per “...**garantire l'attuazione delle norme** di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla **prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti...**”. Tra le sue funzioni, (elencate al comma 1) troviamo infatti quella di provvedere a elaborazione e aggiornamento permanente di **criteri e specifici obiettivi d'azione, ... di un quadro di riferimento sulla prevenzione** e sulla gestione **dei rifiuti**, anche attraverso l'elaborazione di **linee guida** sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, **per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione** ...(punto b)¹¹.

nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.

¹¹ Come già ricordato, l'ONR ha provveduto a redarle, in collaborazione con Federambiente, nel 2006, e ad aggiornarle nel 2010. La nuova edizione affianca alla “modellizzazione” delle azioni di prevenzione possibili per flussi di materiali/ rifiuti l'illustrazione delle azioni possibili nei principali “contesti” dove sviluppare la azioni. Peraltro sul destino dell'ONR ci sono molto dubbi (ad es. il Ministero dell'ambiente aveva revocato i suoi componenti, poi riconfermati fino alla scadenza del gennaio 2011 a seguito di ricorso dalla sentenza T.A.R. LAZIO, ROMA Sez. II bis - 18 ottobre 2010, n. 32862.

Regioni

Le competenze delle Regioni sono rimaste quelle previste con il “vecchio” DLgs 152/06. Innanzitutto esiste la competenza relativa (comma 1, punto a)) alla ***predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le Province, i Comuni e le autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199, legata alla promozione della gestione integrata dei rifiuti*** (prevista al punti i)).

Al punto l), immediatamente successivo, è prevista la funzione di ***incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al loro recupero***.

Infine il punto p) delega alla Regione il compito di promulgare le ***disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni ... con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo***, stabilendo per questa tipologia di prodotti clausole di preferenza da inserire nei bandi di gara.

Sono però significativamente cambiati i contenuti dei ***piani regionali di gestione dei rifiuti***, previsti all'art. 199, predisposti e adottati sentite Province, Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 (e per la cui approvazione si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di Vas).

Tra i contenuti del piano ricordati al comma 3, vi sono (come già in parte ricordato) alcuni elementi pertinenti la prevenzione dei rifiuti:

- ***le iniziative volte a favorire, il riutilizzo***, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino (punto m));
- ***le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6 punto p)12)***;
- ***il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica*** di cui all'articolo 5 del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 (punto q));
- ***un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione.*** Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. (punto r).

Non a caso il termine di adozione o adeguamento dei Piani Regionali di gestione dei rifiuti è fissato dal comma 8 nel 12 dicembre 2013, lo stesso termine concesso agli stati membri per adottare i Programmi nazionali prevenzione dei rifiuti.

Inoltre il comma 11 invita Regioni (e Province autonome) a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti, al fine del successivo /invio degli stessi alla Commissione europea.

Questo elemento è da leggersi come un altro “segnale” della stretta integrazione della prevenzione nella gestione dei rifiuti.

12 6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo (*ndr Il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio*).

L'ambito comunale e sovracomunale, tra Province e ATO

L'art. 197 pone in capo alle Province "... le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale", l'esemplificazione dei compiti che ne derivano è prevalentemente (anche se non esclusivamente; si dice infatti che devono occuparsi "... *in particolare* ...") di quanto riportato in nota 13) centrata su funzioni di controllo e verifiche autorizzative.

La gestione dei rifiuti (in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di raccolta e trattamento) è ormai passata dai Comuni (art. 198) agli Ambiti Territoriali ottimali (art. 200), delimitato dal piano Regionale, con lo scopo di superare frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.

E' stato abrogato¹⁴ l'art. 201, che disciplinava il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ma restano l'art. 202, che disciplina l'affidamento del servizio da parte dell'autorità d'ambito, e il 203, che trattando dello schema di contratti di servizio al comma 3 parla della necessità di adozione di un Piano d'ambito 15.

La prevenzione non è specificatamente inserita nella normativa a questi livelli, malgrado le rassegne delle buone pratiche dimostrino non solo che a questi livelli territoriali non mancano nel nostro paese esperienze di qualità e le buone pratiche sono sempre di più e assumono un peso sempre maggiore, ma anche che ormai cominciano a svilupparsi casi importanti e significativi di "programmi di prevenzione rifiuti" realizzati a livello Provinciale (es. Provincia di Genova- 2009, Varese, Firenze), sovracomunale (es. Valdarno -2010) e financo comunale (es. Comune di Genova – 2010 e Brescia 2009-2012).

Imballaggi e prevenzione

La normativa sugli imballaggi (Titolo II del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni) affida¹⁶ al Conai il compito di elaborare ed aggiornare, sulla base di programmi specifici di

13 (dal comma) ... in particolare:

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
- d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

14 Dall'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009 (finanziaria 2010), con decorrenza dal 28 marzo 2011.

15 ... 3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla Regione i relativi dati. Le autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

16 Al punto c) del comma 3. dell'art. 224.

prevenzione predisposti dai singoli Consorzi di filiera¹⁷, **il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.**

Questo programma (definito dall'art. 225) sulla base del quale i **piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio**, individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti **obiettivi**:

- a) **prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;**
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) **accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;**
- d) **miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni** nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

...

Considerazioni finali e problemi aperti

Il quadro normativo nazionale appare ormai sufficientemente maturo per giustificare l'attesa, presente tra gli operatori, che il prossimo decennio sarà per lo sviluppo di azioni di prevenzione dei rifiuti quello che gli anni novanta del secolo scorso sono stati per lo sviluppo del sistema di raccolta.

Oggi, ben più di ieri, il DLgs 205/10 ha definitivamente scritto nella normativa quadro nazionale che la prevenzione è integrata e sta alla base della gestione dei rifiuti.

Anche se vi sono alcuni "buchi" (le incertezze sulla tariffa, il rinvio della definizione di alcuni strumenti a decretazioni successive, una troppa scarsa enfasi data dal legislatore al livello di azione locale) abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare.

Ed infatti le azioni si sviluppano sempre di più e sono sempre di più decise e realizzate a livello locale oltre che a nazionale; esse utilizzano strumenti normativi, economici e volontari e ne sono protagonisti operatori privati accanto ai decisori pubblici.

E' quindi molto importante il ruolo che l'Ente pubblico saprà giocare, come decisore e come facilitatore.

Lo Stato è chiamato, attraverso il Ministero dell'Ambiente e l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, a fare la sua parte.

La stabile implementazione di una Banca Dati che favorisca lo scambio delle buone pratiche e il lancio delle Linee Guida in grado di aiutare la nascita di esperienze sono punti di partenza importanti (e hanno, come abbiamo visto solide basi da cui partire).

La costruzione del Programma Nazionale per la Prevenzione dei Rifiuti può essere il momento del passaggio delle azioni di prevenzione da singole esperienze a momento integrato e fondante la gestione del settore.

17 V. articoli 221, comma 6, e 223, comma 4)

La prevenzione nella nuova legge quadro sui rifiuti - L'articolato di riferimento

Si riportano gli articoli di legge del “nuovo 152” così come definiti dal Dlgs 205/10 (in **grassetto le parti che attengono direttamente alla prevenzione dei rifiuti**)

Articolo 177 (Campo di applicazione e finalità)

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, **prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.**

Articolo 178 (Principi)

1. **La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga.** A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”.

Articolo 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore)

1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, **possono essere adottati,** previa consultazione delle parti interessate, con *uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente* e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **le modalita' e i criteri di introduzione della responsabilita' estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.** Ai medesimi fini possono essere adottati *con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente* e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalita' e i criteri:

- a) **di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilita' finanziaria dei produttori del prodotto.** I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - b) **di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;**
 - c) **della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;**
 - d) di progettazione dei prodotti volta a **diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti,** assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformita' ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;
 - e) **volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.**
2. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita'

della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i **costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti**. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Articolo 179 (Criteri di priorit  nella gestione dei rifiuti)

1. La **gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:**

- a) **prevenzione;**
- b) **preparazione per il riutilizzo;**
- c) **riciclaggio;**
- d) **recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;**
- e) **smaltimento.**

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorit  di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilit  tecnica e la praticabilit  economica.

3. **Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e' consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorit  di cui al comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilit , in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilit  tecnica e la protezione delle risorse.**

4. **Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.**

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, **iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia** del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

- a) **la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;**
- b) **la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;**
- c) **la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;**
- d) **la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;**
- e) **l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.**

6. **Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di**

recupero di materia sono adottate con priorit  rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

7. Le **pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti** sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, **eco-bilanci**, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, **l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica**, e di altre misure necessarie.

8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Art.180. Prevenzione della produzione di rifiuti.

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivit  dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

- a) **la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita', nonch  lo sviluppo del sistema di marchio ecologico** ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) **la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacit  e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;**
- c) **la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantit  e della pericolosit  dei rifiuti;**
- d) (soppressa)

1-bis. Il **Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare **adotta entro il 12 dicembre 2013**, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, **un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti** di cui all'articolo 199. **In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.**

1-ter. I **programmi** di cui al comma 1-bis **fissano gli obiettivi di prevenzione**. Il **Ministero** **descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilit  degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.**

1-quater. Il **Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare **individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi** realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e **puo' stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.**

1-quinquies. Il **Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare **assicura la disponibilit  di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).**

1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

“Articolo 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) **uso di strumenti economici;**

- b) **misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione / riutilizzo;**
- c) **adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri,** ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008*, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;
- d) **definizione di obiettivi quantitativi;**
- e) **misure educative;**
- f) **promozione di accordi di programma.**

2. Con *uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono **adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore del prodotto.** Con *uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono **definite le modalita' operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.**

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Articolo 183 (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve e ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

...

m) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) **la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;**
- 2) **gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;**
- 3) **il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;**

...

q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;

...

Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. **Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare**

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. **Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio** stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.”

Art. 195. Competenze dello Stato.

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

- a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
- b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli art. 208, 215 e 216;
- b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attivita' di recupero energetico dei rifiuti;
- c) **l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la pericolosita'**;
- d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi;
- e) **l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il**

riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

- f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
- g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
- h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
- i) **l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici,** anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;
- l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei rifiuti;
- m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
- n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
- o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle **linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani** ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita':
- p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in

relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) la **determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. **Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.** La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. **Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.** Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con *decreto del Ministro dell'ambiente* e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;

i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

- l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
- m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
- n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;
- o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
- p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
- q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata;
- r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;
- s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
- t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorita' competenti, anche in conformita' a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
- u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
- v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parte quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente,

con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

Articolo 196 Competenze delle Regioni

1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il [regolamento \(Cee\) n. 259/93](#) del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) **l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali**, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, **delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203](#), e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.**

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di auto smaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Articolo 199 Piani regionali

1. **Le Regioni, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito** di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, **predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti**. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di Vas. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della Parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti

per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le Regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l'individuazione, da Parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#);

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La Regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11254, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

10. Le Regioni, sentite le Province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla Parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

11. Le Regioni e le Province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

12. Le Regioni e le Province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito Web della Regione o della Provincia autonoma.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 197 Competenze delle Province

- 1.** In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale**, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
 - a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
 - b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
 - c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
 - d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
- 2.** Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
- 3.** Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
- 4.** Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (Ccta) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.
- 5.** Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
- 5-bis.** Le Province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).
- 6.** Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

Articolo 198 Competenze dei Comuni

- 1.** I Comuni **concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali** di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, **alla gestione dei rifiuti urbani ed**

assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al [articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e **in coerenza con i piani d'ambito** adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I Comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni.

Articolo 200 Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati Ato, **delimitati dal piano regionale** di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o)¹⁸, e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei

18 ... m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità; ...

rifiuti;

- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'Ato;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi Ato si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle Province ed ai Comuni interessati.

3. Le Regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli Ato qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più Regioni.

4. Le Regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di Comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli Comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

Articolo 201 Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (1)

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, **disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le autorità d'ambito** di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, **l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.**

2. L'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L'autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto

dall'articolo 203, comma 3.

4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

- a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'Ato.

5. In ogni ambito:

- a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle Regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

(1) Il presente articolo 201 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009 (finanziaria 2010), con decorrenza dal 28 marzo 2011.

Articolo 202 Affidamento del servizio**1. L'autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.**

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, **proposte** di miglioramento della gestione, **di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire** e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'[articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli [articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994](#).

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del

servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del Codice civile.

Articolo 203 Schema tipo di contratto di servizio

1. I rapporti tra le autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle Regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).

2. Lo schema tipo prevede:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del Codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 ;
- m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
- p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla Regione i relativi dati. Le autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

Articolo 206 Accordi, contratti di programma, incentivi

1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il **Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:

- a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;
- c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
- d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
- e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
- g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
- h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
- i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:

- a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al Regolamentoo Cee .. 761/2001 del Palamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;
- b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria.

3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei

medesimi.

5. Ai sensi della comunicazione 2001/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno

Articolo 206-bis Osservatorio nazionale sui rifiuti

1. Al fine di **garantire l'attuazione delle norme** di cui alla parte quarta del presente decreto **con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti** ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti **funzioni**:

- a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- b) provvede all'**elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;**
- c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
- d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
- e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
- f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
- g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

...

Articolo 224 Consorzio nazionale imballaggi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato Conai, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

...

3. Il Conai svolge le seguenti funzioni:

...

c) **elabora ed aggiorna**, sulla base dei valutati i programmi specifici di prevenzione di cui agli

articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, **il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio** di cui all'articolo 225;

...

Articolo 225 Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6¹⁹, e 223, comma 4²⁰, il **Conai elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio** che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti **obiettivi**:

- a) **prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio**;
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) **accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili**;
- d) **miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni** nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

...

6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.

19 Dall'art. 221 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

... 6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225. ...

20 Dall'art. 223 Consorzi

... 4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al Conai e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno.

...

...